



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SCADENZE SETTEMBRE 2017

VENERDI' 15 SETTEMBRE

IVA - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

IVA - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

IVA - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

OPERAZIONI CON L'ESTERO - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).

ASSOCIAZIONI - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

LUNEDÌ 18 SETTEMBRE

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare – con gli interessi dello 0,62% – la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 20 luglio. La scadenza riguarda anche il saldo Iva 2016, se si è scelto di differirne il pagamento al 20 luglio, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo.

Invece, per coloro che hanno differito il pagamento della prima rata di 30 giorni aggiungendo la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, scade la seconda rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,28%.

Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d'imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).

CONDOMINIO – Entro questa data i condomini devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell'esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente).

IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l'imposta a debito relativa al mese di agosto 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6008 (Iva mensile – agosto).

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la settima rata del saldo Iva 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L'adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata entro il mese di febbraio, versando la prima rata alla scadenza ordinaria del 16 marzo. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

LIQUIDAZIONI PERIODICHE – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta relative al secondo trimestre 2017.

FATTURE – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017.

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) – Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di agosto da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) – Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di luglio da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

VERSAMENTI IRPEF – Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d'imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di agosto, incluse eventuali addizionali.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE

INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente (operatori mensili).

GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE

SPESOMETRO 2017 – Prorogata a questa data la nuova comunicazione telematica dei dati relativi alle fatture emesse, ricevute e registrate nel primo semestre 2017, il cosiddetto spesometro (si veda *ns* circolare 13.2017).

SABATO 30 SETTEMBRE

ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI - Le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. che, entro il 30.09.2017, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2017 si **trasformano in società semplici**.

INPS MOD. 503/AUT - Termine di presentazione del modello 503/AUT per i pensionati titolari di redditi di lavoro autonomo (art. 10 D. Lgs. 503/1992).

LUNEDÌ 2 OTTOBRE

REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali – nelle ipotesi possibili – non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la quarta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

hanno versato la prima rata entro il 30 giugno ovvero entro il 31 luglio; per la rateizzazione, i primi devono pagare gli interessi dello 0,99%, i secondi dello 0,66%. Gli interessi non vanno cumulati all'imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).

MODELLO 730 – Chi ha presentato il modello 730/2017 (redditi 2016) entro questa data può comunicare al sostituto d'imposta di non voler pagare la seconda o unica rata dell'acconto relativo all'Irpef e/o alla cedolare secca nella misura risultante dal prospetto di liquidazione modello 730-3; a tal fine, è tenuto a indicare per iscritto, sotto la propria responsabilità, l'importo che ritiene dovuto.

BOLLO AUTO – È l'ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad agosto. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l'addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt oltre i 185; va utilizzato il modello "F24 – Versamenti con elementi identificativi", indicando il codice tributo 3364.

ROTTAMAZIONE CARTELLE – Chi si è avvalso della definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) deve pagare la seconda rata del debito residuo comunicato dall'agente della riscossione. Il pagamento può essere effettuato: con domiciliazione sul conto corrente, se indicato nella "dichiarazione di adesione"; tramite bollettini precompilati inviati dall'agente delle riscossione; presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

LITI PENDENTI – È l'ultimo giorno per aderire alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti. Entro questa data deve essere presentata all'Agenzia delle entrate la domanda di definizione e va pagato il relativo importo dovuto. Se la somma supera i 2.000 euro, si può suddividere il pagamento in un massimo di tre rate (la seconda scade il prossimo 30 novembre).

RISPOSTE AL FISCO – È l'ultimo giorno per rispondere alle richieste di documentazione inviate dall'Agenzia delle entrate tra maggio e luglio e relative ai controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015, nonché per rispondere alle comunicazioni spedite per rimediare a errori o dimenticanze sui redditi dichiarati per il 2013 e sui dati degli studi di settore presentati per il triennio 2013-2015.

VOLUNTARY DISCLOSURE – Scade il termine (così prorogato rispetto a quello precedentemente fissato al 31 luglio) per presentare l'istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria da parte di chi intende riportare in Italia o regolarizzare i patrimoni, compresi gli immobili, detenuti illegalmente all'estero.

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) – I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di agosto.

DENUNCIA UNIEMENS – I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di agosto.

CONTRIBUTI VOLONTARI – Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

versamento si riferisce al II trimestre solare del 2016, aprile/giugno (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili).

LAVORATORI DOMESTICI – Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps relativi al III trimestre 2017 (luglio/settembre), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Di seguito, una tabella riassuntiva dei contributi orari del 2017.

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2017					
Orario settimanale	Tipo assunzione:	Tempo indeterminato. (2) (3)		Tempo determinato. (1) (2) (3)	
	Retribuzione oraria	Sì Cuaf	No Cuaf	Sì Cuaf	No Cuaf
Fino a 24 ore	Fino a 7,88 euro	1,39 (0,35)	1,40 (0,35)	1,49 (0,35)	1,50 (0,35)
	Da 7,89 a 9,59 euro	1,57 (0,40)	1,58 (0,40)	1,68 (0,40)	1,69 (0,40)
	Oltre 9,59 euro	1,91 (0,48)	1,93 (0,48)	2,05 (0,48)	2,06 (0,48)
Oltre 24 ore	Qualsiasi	1,01 (0,25)	1,02 (0,25)	1,08 (0,25)	1,09 (0,25)
Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)					
Qualsiasi	Qualsiasi	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)	0,03 (0,01)
<p>(1) Include il contributo addizionale (1,4%), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminate</p> <p>(2) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice</p> <p>(3) Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf”</p>					